



COMUNE DI FANANO

REGOLAMENTO

**DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART.1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2025.

Indice

REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART.1, COMMI 816 E SEGUENTI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N.160

PARTE 1 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Concessione ed autorizzazione amministrativa
- Articolo 3 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Articolo 4 Esenzioni
- Articolo 5 Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione
- Articolo 6 Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti
- Articolo 7 Occupazioni abusive
- Articolo 8 Concessioni e, autorizzazioni e richiesta di occupazione
- Articolo 9 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
- Articolo 10 Istruttoria dell'istanza, contenuto e rilascio della concessione
- Articolo 11 Deposito cauzionale
- Articolo 12 Titolare della concessione
- Articolo 13 Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 14 Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione
- Articolo 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 16 Esposizione merce
- Articolo 17 Esecuzione di lavori e opere
- Articolo 18 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 19 Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 20 Obblighi del concessionario
- Articolo 21 Indennità e sanzioni
- Articolo 22 Riscossione del canone
- Articolo 23 Modalità di determinazione del canone
- Articolo 24 Sistema tariffario di riferimento
- Articolo 25 Approvazione delle tariffe annuali
- Articolo 26 Graduazione in base alla zona
- Articolo 27 Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione
- Articolo 28 Riduzioni
- Articolo 29 Disciplina speciale per la determinazione del Canone
- Articolo 30 Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi
- Articolo 31 Apparecchi automatici
- Articolo 32 Occupazioni con impianti pubblicitari
- Articolo 33 Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti
- Articolo 34 Canone di concessione delle aree per il mercato

PARTE 2 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 35 Oggetto
- Articolo 36 Concessione ed autorizzazione amministrativa
- Articolo 37 Competenza
- Articolo 38 Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Articolo 39 Esenzioni e riduzioni
- Articolo 40 Anticipata rimozione
- Articolo 41 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Articolo 42	Pubblicità abusiva
Articolo 43	Dichiarazione
Articolo 44	Accertamento
Articolo 45	Indennità e sanzioni
Articolo 46	Riscossione
Articolo 47	Determinazione del canone
Articolo 48	Sistema tariffario di riferimento
Articolo 49	Approvazione delle tariffe annuali
Articolo 50	Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario
Articolo 51	Graduazione in base al tempo pubblicità temporanea
Articolo 52	Pubblicità luminosa
Articolo 53	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Articolo 54	Pubblicità varia
Articolo 55	Pubblicità a mezzo affissioni dirette
Articolo 56	Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali
Articolo 57	Pubblicità sui veicoli

PARTE 3 - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58	Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 59	Canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 60	Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione
Articolo 61	Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione
Articolo 62	Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti
Articolo 63	Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni
Articolo 64	Richiesta del servizio di pubbliche affissioni
Articolo 65	Norme transitorie e finali

PARTE 1 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).

2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il canone patrimoniale di concessione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone mercatale).

3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.

4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.

5. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste dalle norme di legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Fanano.

6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 2 Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. L'occupazione degli spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico sia posta in essere con installazione di impianti pubblicitari, è richiesto il preventivo rilascio anche dell'apposita autorizzazione comunale da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Articolo 3 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. È dovuto un canone per la concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.

3. Qualora la titolarità dell'atto di concessione sia attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle penali.

4. I soggetti che occupano abusivamente gli spazi e le aree pubbliche di cui al presente regolamento sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 4 Esenzioni

1. Non sono assoggettate al pagamento del canone le seguenti occupazioni effettuate:

- a) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- b) con gli accessi ed i passi carrabili utilizzati da portatori di handicap
- c) effettuate da partiti politici, da associazioni o organizzazioni politiche o sindacali per attività non economiche purché non superiori a 10 mq;
- d) con rastrelliere, portabiciclette, tende o simili (fisse o retraibili), fioriere, lampioncini e simili, striscioni, stendardi, bacheche, grate, balconi, bow-windows, botole, luminarie e arredo urbano;
- e) con festoni, addobbi, luminarie e simili, sovrastanti il suolo pubblico, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- f) occasionalmente con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- g) con innesti o allacci a servizi di impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) Le occupazioni patrocinate dal Comune;
- i) Le occupazioni temporanee, anche a carattere commerciale, di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora siano poste in essere nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni;
- j) le occupazioni temporanee, di suolo pubblico poste in essere dagli enti del terzo settore di cui all'art.79, comma 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97;

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente del presente articolo, sono comunque dovuti gli oneri di manutenzione, nonché resta fermo l'obbligo della richiesta di rilascio dell'atto di concessione.

3. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 5 Anticipato rilascio forzoso dell'occupazione

1. Nel caso di rilascio forzoso dell'occupazione, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 6 Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale è dovuto al verificarsi dell'occupazione, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione dell'occupazione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 7 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.

2. Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Esclusivamente in presenza di straordinarie situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, è ammessa l'occupazione di suolo e di aree pubbliche da parte dell'interessato, prima del regolare rilascio della concessione, non dando luogo ad ipotesi di occupazione abusiva, purché questi ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.

4. Le occupazioni abusive, che risultano da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, alle occupazioni temporanee.

Articolo 8 Concessioni e, autorizzazioni e richiesta di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato.

2. Pertanto sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.

3. Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

4. La domanda deve essere redatta con apposita modulistica messa a disposizione dal comune e deve comunque contenere: a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

5. La domanda deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. In caso di occupazione con passo carrabile, la domanda deve essere corredata anche da documentazione fotografica che ritragga la parte di immobile interessata dall'occupazione.

6. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche concessioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle concessioni medesime.

7. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.

8. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun ritardo. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente

ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

9. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

10. La richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 9 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata alla PEC del Comune di Fanano o tramite consegna diretta all'ufficio protocollo;
2. L'eventuale dichiarazione e l'attestazione di avvenuto pagamento dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi;
3. In particolare i Funzionari Responsabili:
 - a. Curano l'istruttoria della richiesta ed emette atto di concessione o diniego a seguito dei pareri espressi dai competenti uffici ed Enti interessati all'esame della pratica (es. provincia, ANAS, ...);
 - b. Curano le operazioni utili alla riscossione (controllo pagamenti, accertamento, riscossione coattiva);
 - c. Sottoscrivono gli atti relativi alle operazioni predette;
 - d. In caso di affidamento della gestione a terzi, il Responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 10 Istruttoria dell'istanza, contenuto e rilascio della concessione

“Contenuto e rilascio della concessione”

1. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale.
2. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura inoltre la tenuta di apposito registro dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
3. La concessione viene sempre accordata: a) a termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione.
5. Al termine della occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata – l'occupante avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia di rilascio riferite alle concessioni di cui al successivo art. 15.

Articolo 11 Deposito cauzionale

1. Il Comune per il tramite del competente ufficio individuato agli articoli precedenti, può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 12 Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la sub-concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuovo canone ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio di quanto pagato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di sub-ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità.

Articolo 13 Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione degli importi versati.

Articolo 14 Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi su segnalazione dell'Ufficio Comunale che ha revocato la concessione di occupazione. In questo caso sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.

6. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento del canone; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

7. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, degli importi versati, né esonera da quanto ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi, sia in forma di concessione pluriennale che giornaliera, in aree specificamente e formalmente individuate come destinate al commercio su aree pubbliche, sono disposte dal competente Ufficio Commercio con gli operatori di Polizia Locale nel rispetto delle disposizioni Legislative e Regolamentari vigenti in materia
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate in forma giornaliera (cd. "spuntisti"), la quietanza di pagamento, da effettuarsi con il versamento diretto, equivale a provvedimento di concessione ad occupare il suolo pubblico.

Articolo 16 Esposizione di merce

1. L'esposizione di merce o di strutture e arredi destinati all'accoglienza dei clienti (es. tavolini, ombrelloni, sedie, ecc.) al di fuori degli esercizi di vendita e somministrazione, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 17 Esecuzione di lavori e di opere

1. Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 18 Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione comunale.

Articolo 19 Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 20 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 21 Indennità e sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di cui agli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
2. In caso di occupazione abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al comma precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente concessa si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. Ai fini di cui al punto precedente la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
6. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 22 Riscossione del canone

1. Salvo espressa e motivata deroga prevista nella Concessione, il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. È ammessa la possibilità del versamento in rate ai sensi del vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Fanano.
5. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.
7. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi moratori stabiliti e calcolati ai sensi del codice civile.
8. Nella stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.
9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 23 Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in

concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. In funzione del tempo, il canone è commisurato ad ore, giorni, e/o anno.

5. La misura delle frazioni si intende sempre arrotondata per difetto, se la frazione non è superiore a 0,500 dell'unità di misura (metri quadrati; metri lineari; km lineari; litri). Se la citata soglia è superata si arrotonda per eccesso.

Articolo 24 Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Fanano, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 2966, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).

2. È pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare.

3. È pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare.

4. La tariffa oraria è pari a un ventiquattresimo di quella giornaliera.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa annuale è ridotta del 75 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto delle soggezioni a carico della collettività o dei luoghi derivanti dall'occupazione del suolo, del valore economico e del vantaggio che il concessionario o l'occupante ricava dall'occupazione.

8. È approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.

9. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.

10. Il sistema tariffario di riferimento, è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti

dall'applicazione nel 2020 del canone di cui all'art.27 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

11. Il sistema tariffario di riferimento è contenuto nell'Allegato 1 del presente regolamento.

12. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone relativo alle occupazioni degli spazi e delle aree destinati a mercato.

Articolo 25 Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni sono approvate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.

2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento stabilite in questa sede possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.

4. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffa del canone mercatale, in quanto compatibili.

Articolo 26 Graduazione in base alla zona

1. Il territorio comunale è suddiviso in due zone, in ragione delle quali vanno previste differenti tariffe, anche attraverso l'applicazione di coefficienti percentuali di maggiorazione o di riduzione da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria, ai fini di tener conto nella determinazione del canone della centralità, dell'intensità abitativa, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico e quindi al fine di tener conto della maggior valenza economica dell'area e del maggior sacrificio imposto alla collettività.

2. Zona 1 – Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche del capoluogo. Si tratta della zona di maggior pregio e di maggior sacrificio per la collettività.

3. Zona 2 – Tutte le strade, spazi ed aree pubbliche delle frazioni (Lotta, Trignano, Canevare, Ospitale, Fellicarolo, Trentino, Serrazzone). Si tratta della zona di medio pregio e medio sacrificio per la collettività.

Articolo 27 Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione

1. Ai fini di contemperare l'importo del canone dovuto tenendo conto delle dimensioni della superficie complessiva occupata sono stabilite delle riduzioni per scaglioni di misura da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria.

2. Con riferimento alle occupazioni misurate in metri quadrati, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

a) 50 per cento sino a 100 mq;

b) 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq;

c) 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 28 Riduzioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone, alle tariffe di riferimento, sono applicate le seguenti riduzioni:

Tipologia occupazione	Percentuale riduzione
-----------------------	-----------------------

Occupazioni superiori a 15 giorni ma inferiori a 1 mese consecutivi	30%
Occupazioni pari o superiori a 1 mese ma inferiori ad un anno solare solari pieni consecutivi	50%
Autovetture uso privato su area destinata dal comune	30%
Esercizio attività edilizia	50%
Pubblici esercizi	50%
Installazioni giochi spettacolo viaggiante	80%
Manifestazioni politiche culturali sportive	80%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono cumulative;

3. Nei casi di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali il comune dispone la riscossione mediante convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Per le occupazioni effettuate in maniera continuativa dai gestori di esercizi di vicinato per l'esposizione di merci davanti ai negozi e/o la collocazione di strutture e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, la convenzione prevede, a fronte della possibilità di occupare lo spazio pubblico tutti i giorni dell'anno, il pagamento forfetario di n. 180 giornate all'anno per 8 ore giornaliere ciascuna.
- b) Per le occupazioni effettuate in maniera continuativa dai gestori di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della Legge 25/08/1991 n. 287 con tavolini e seggiole di fronte ai locali e strutture/arredi funzionali allo svolgimento dell'attività ed all'accoglienza della clientela, la convenzione prevede, a fronte della possibilità di occupare lo spazio pubblico tutti i giorni dell'anno, il pagamento forfetario di n. 120 giornate per 10 ore giornaliere ciascuna.

Articolo 29 Disciplina speciale per la determinazione del Canone

1. Le occupazioni di tipo particolare previste negli articoli che seguono rimangono assoggettate alle disposizioni speciali di seguito riportate.
2. Le disposizioni di cui al precedente capo si applicano solo in quanto espressamente richiamate.
3. Salvo che non sia disposto diversamente la tariffa è stabilita ed è comunque dovuta in ragione di anno solare.

Articolo 30 Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi

1. Qualsiasi tipo ed a qualunque titolo di occupazione del sottosuolo con serbatoi o cisterne fino a 3.000 litri si applica la tariffa standard per occupazioni del sottosuolo.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. La tariffa di riferimento è quella annuale della zona 1, con le riduzioni previste dalla Legge.
4. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard, come risultante ai sensi dei commi precedenti, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
5. La capacità complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo del canone, è data dalla somma delle capacità, misurata in litri, di tutti i serbatoi utilizzati.
6. La superficie occupata è costituita dall'area complessiva occupata dal singolo o dall'insieme dei serbatoi o cisterne.

Articolo 31 Apparecchi automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale

determinato forfaitariamente in un metro quadro per ogni singola occupazione, indipendentemente dalla misura del suolo occupato.

Articolo 32 Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Sono assoggettati al solo canone patrimoniale per la pubblicità le occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

Articolo 33 Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti

1. Le occupazioni del suolo stradale, comprese le strade anche private soggette a servitù di pubblico passaggio, e relative pertinenze, con contenitori cassoni e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione rifiuti, sono assoggettate al canone applicando l'unica tariffa annuale della zona 1, prevista per le occupazioni permanenti, per metro quadrato di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente della zona in cui risulta collocato il contenitore.

Canone Mercatale

Articolo 34 Canone di concessione delle aree per il mercato

1. È istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale), destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160.

2. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata, maggiorando la tariffa base nella misura del 25%, come previsto dal comma 843 Legge 160/2019.

3. le tariffe di riferimento per le occupazioni temporanee si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie assegnata o occupata per il numero di giorni di mercato da determinare annualmente.

4. Per le occupazioni nei mercati, compresi i posteggi occupati dai produttori agricoli, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata la riduzione tariffaria del 30%;

5. Per tutte le tipologie di mercato a carattere non ricorrente e per i cd. "spuntisti" che occupano un posteggio non assegnato, si applica la tariffa base del mercato, senza applicazione di ulteriori riduzioni;

6. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni di Legge oltre a quelle contenute nel presente regolamento.

PARTE 2 - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 35 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo a la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina altresì il servizio di pubbliche affissioni ed il relativo canone dovuto (di seguito anche canone sulle pubbliche affissioni o canone).
3. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di Legge e dai propri Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Fanano.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia di entrate comunali applicabili.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 36 Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. La diffusione di messaggi pubblicitari nei termini previsti all'articolo precedente è subordinata al preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti il suolo pubblico; è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 37 Competenza

1. La gestione dei canoni di cui al presente regolamento e del servizio di pubbliche affissioni sono affidati in concessione esterna.
2. Il predetto affidamento comprende l'esercizio dell'attività di accertamento, irrogazione di sanzioni, applicazione di penali, contenzioso, e riscossione anche coattiva dello stesso canone e di ogni altra funzione ed attività amministrativa funzionale a dette gestioni.
3. Al Concessionario affidatario del servizio competono le entrate relative alla gestione del canone sulle pubbliche affissioni a titolo di remunerazione per i servizi resi e per le funzioni affidate. Lo stesso è tenuto al versamento di un canone annuo fisso determinato da gara ad evidenza pubblica.
4. Sono attribuite al Servizio Entrate del Comune funzioni di collaborazione e ausilio nel compimento delle attività riservate ad uffici comunali.

Articolo 38 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. È dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della autorizzazione e della eventuale

concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.

5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 39 Esenzioni e riduzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica la tariffa del canone è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

2. Sono esenti da canone:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

b) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

c) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

e) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

f) La pubblicità di superfici inferiore a trecento centimetri quadrati;

g) Le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale. Gli annunci mortuari, gli avvisi di ringraziamento e gli avvisi che i dolenti vogliono pubblicare devono essere affissi solo ed esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale.

3. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 40 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 41 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 42 Pubblicità abusiva

1. E' abusiva qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.

3. È considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

4. È considerata abusiva le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.

5. È considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 43 Dichiarazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari e l'eventuale funzionale occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicati i dati e gli elementi necessari al calcolo del canone.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.

3. La dichiarazione originaria e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'obbligazione.

4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti in solido al pagamento del canone è sufficiente la presentazione della dichiarazione da parte di uno di essi oppure può essere presentata dichiarazione congiunta.

5. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo 44 Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati; sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Articolo 45 Indennità e sanzioni

1. Per la pubblicità abusiva ai sensi dell'articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del 100% per cento del canone dovuto.
2. In caso di pubblicità abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano:

- a. permanenti - la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
 - b. temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% per cento del canone dovuto.
 5. Per l'omesso o parziale versamento si applica una sanzione pari al 25% del canone dovuto e non pagato.
 6. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.
 7. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il personale incaricato con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
 8. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
 9. Qualora non vengano riscontrate altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, si può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
 10. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 46 Riscossione

1. Il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio della divulgazione del messaggio pubblicitario;
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:
 - a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.
6. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi moratori stabiliti e calcolati ai sensi del codice civile.
7. Nella stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi moratori a decorrere dall'istanza di rimborso.
8. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 47 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le forme di pubblicità disciplinate negli articoli che seguono salvo che non sia ivi diversamente disposto.

Articolo 48 Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standard del canone, stabilite per legge, il Comune di Fanano, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla V° classe (comuni fino a 10.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 2966, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/>).
2. È pari a euro 30,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. È pari a euro 0,60 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, posta in essere in ragione delle circostanze di luogo, dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
5. È approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
6. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
7. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce la tariffa base annuale e quella temporanea applicando una percentuale di riduzione o di aumento a quelle standard.
8. La tariffa di riferimento, per ciascuna tipologia di pubblicità si ottiene applicando i coefficienti previsti nel presente regolamento alle tariffe standard.
9. La tariffa di riferimento, per ciascuna tipologia di pubblicità si ottiene applicando le maggiorazioni e le riduzioni previste nel presente regolamento alle tariffe base.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base nell'ordine degli articoli seguenti.
11. Le riduzioni non sono cumulabili.
12. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni in modo da garantire nel 2021, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.
13. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.
14. Il sistema tariffario di riferimento è contenuto nell'Allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 49 Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard le maggiorazioni e le riduzioni annuali sono approvate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, le tariffe di riferimento nonché le maggiorazioni o le riduzioni stabilite in questa sede possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato.
4. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 50 Graduatoria in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. tariffa di riferimento è maggiorata del:
 - a) 50 per cento per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - b) 100 per cento per la pubblicità di superficie superiore a metri quadrati 8,5;

Articolo 51 Graduatoria in base al tempo pubblicità temporanea

1. Per le pubblicità temporanea, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento per i giorni di durata della pubblicità.

Articolo 52 Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è maggiorata del 100% per cento.

Articolo 53 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità permanente effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare applicando la tariffa base aumentata del 10%.
2. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa di riferimento annuale.
3. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa di riferimento annuale.
4. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applicano le rispettive tariffe di riferimento ridotte del 50 per cento.
5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di euro 2,00.

Articolo 54 Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa di riferimento annuale.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio

di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa base moltiplicata per il coefficiente 83,33.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa base moltiplicata per il coefficiente 41,67.

4. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa base giornaliera moltiplicata per il coefficiente 3,33 (tariffa al giorno e per persona impiegata).

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa base giornaliera moltiplicata per il coefficiente 10.

7. Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo 55 Pubblicità a mezzo affissioni dirette

1. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture pubbliche adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai precedenti articoli in quanto compatibili.

Articolo 56 Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata con impianti e strutture pubblicitarie nella disponibilità del soggetto passivo e posizionate su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile comunale o dati in godimento al comune, il canone ricomprende anche quello di occupazione di suolo ed aree pubbliche.

2. In tal caso la tariffa base è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 57 Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura della tariffa base.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste in ragione della dimensione della superficie del mezzo pubblicitario.

4. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, qualora lo scrivente Ente costituisca comune in cui ha inizio o fine la corsa, si applica la tariffa legale ridotta del 50 per cento.

5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, si applica la tariffa legale moltiplicata per i seguenti coefficienti:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, 2,50;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, 1,65;

- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie del 0,80.
6. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
7. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

PARTE 3 - CANONE E SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 58 Servizio delle pubbliche affissioni

1. È istituito il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario incaricato, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Ove previsto, il servizio è garantito anche per le affissioni riguardanti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura non inferiore 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.
5. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

Articolo 59 Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune o del concessionario incaricato che provvedono alla loro esecuzione.
2. La tariffa base del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 × 100 è pari a euro 1,03.
3. Il Canone è assoggettato alle seguenti disposizioni applicative:
 - a) Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - b) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - c) Per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
 - d) In caso di richiesta d'affissione d'urgenza è dovuto il canone di euro € 25,82;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni normative e regolamentari in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 60 Riduzioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che non siano presenti sponsor pubblicitari.
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

Articolo 61 Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, o tramite l'Unione fra comuni esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
- c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 62 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 63 Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni

- 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 6. Il comune, o chi per esso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati.
- 7. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
- 8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

Articolo 64 Richiesta del servizio di pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria

speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo canone.

2. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico.

4. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Articolo 65 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026;
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di Legge e Regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni;
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente regolamento, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data;
4. Sono fatte salve altresì le concessioni ed autorizzazioni amministrative in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.